

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 11

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI

NEI CONFRONTI DI

FILIPPO ASCIERTO

(DEPUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI)

nell'ambito del procedimento penale n. 382/11 RGNR
— n. 2762/15 RG GIP

AVANZATA DAL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
DEL TRIBUNALE DI PADOVA E PERVENUTA

il 2 luglio 2015



TRIBUNALE DI PADOVA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Tel. omissis — Fax omissisCAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 2 Luglio 2015
Prot: 2015/0018510/GEN/PI

Padova, 19/06/2015

N. 382/11 R.G.N.R.
N. 2762/15 R.G.G.I.P.ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA

OGGETTO: procedimento 382/11 NR e 2762/15 GIP nei confronti di ASCIERTO FILIPPO
Richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 6 co. 2 Legge 140/2003

Come disposto dal Giudice d.ssa Margherita BRUNELLO con provvedimento emesso all'udienza del 24/04/2015 a seguito della richiesta da parte del P.M. d.ssa Federica BACCAGLINI all'udienza del 20/03/2015 (cfr. pag. 126 dell'estratto stenotipico) si trasmette copia del fascicolo relativo al procedimento nei confronti di ASCIERTO FILIPPO già appartenente al Parlamento.

Si evidenzia che la prossima udienza davanti al Giudice è fissata per il
omissis .

Si prega di anticipare la risposta via fax al n. omissis o
all'indirizzo di posta elettronica omissis

IL CANCELLIERE
Alice Stefani



N. 382/11 R.G.N.R.

N. 3847/11 R.G. G.I.P.



Tribunale di Padova
Sezione del Giudice per le indagini preliminari

Il G.U.P. dott. Margherita Brunello,

rilevato che il presente fascicolo le è stato assegnato con provvedimento del 24 giugno 2014, a seguito della presentazione da parte del Pubblico Ministero di richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di:

ACIERTO FILIPPO, nato il 13.11.1957 a San'Agata dei Goti (chiamato a rispondere delle imputazioni di cui ai capi 8, 9 e 10 riportati a seguire) e altri 23 imputati (v. copia richiesta di rinvio a giudizio allegata),

vista la richiesta avanzata dal P.M. dott. Federica Battaglini in udienza preliminare del 20 marzo 2015 con la quale si chiede che il giudice avanzi alla Camera dei Deputati richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni nei confronti di ASCIERTO FILIPPO, persona all'epoca non indagata e non sottoposta ad attività diretta di intercettazione;

precisato infatti che le conversazioni vennero captate all'epoca, nell'ambito di procedimento a carico di indagati diversi da Ascierto, su utenze intestate e in uso a terzi, negli anni 2011-2012, periodo in cui il predetto era parlamentare della Repubblica (membro della Camera);

ritenuto che ai sensi dell'art. 6 II co. L. 140/03 il Parlamentare va avvisato della richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche allorché debbano essere assicurate le prerogative parlamentari previste dall'art. 68 Cost. e considerato che ad oggi, a quanto consta, ASCIERTO FILIPPO non è più parlamentare;

rilevato che l'avviso è stato formulato dal Pubblico Ministero direttamente in udienza avanti al G.U.P. del 20.3.15, in presenza dei Difensori dell'imputato Ascierto e che è stato disposto differimento dell'udienza anzi detta del 20.3.2015 al 20.4.2015 anche per consentire alla Difesa di ASCIERTO FILIPPO di poter prendere posizione in ordine alla richiesta del PM;

considerato che la Difesa all'udienza del 20.4.2015, in sede di discussione, ha ribadito quanto esposto in memoria scritta in ordine alla ritenuta natura non indiretta dell'intercettazione (non condivisa da questo giudice per le ragioni esposte a seguire) ma non ha avanzato alcuna specifica istanza e/o richiesta nei termini indicati dal combinato disposto degli artt. 6 L. 140/03 e 268 c.p.p.;

rilevato che le intercettazioni richiamate dal P.M. sono funzionali alla prova dei fatti di cui alle imputazioni contestate all'allora Deputato ASCIERTO FILIPPO, ed in particolare i reati di cui ai capi che si riportano a seguire:

“MARCON Mammel, UNIZZI Roberto, ASCIERTO Filippo e LEVIS Luana

8) per il reato p e p dagli artt. 110 e 640 bis C.P. perché, ASCIERTO Filippo, in qualità di Presidente Nazionale dell'Associazione "ANDROMEDA - Onlus" e promotore della manifestazione pubblica sotto indicata, LEVIS LUANA in qualità di presidente dell'Associazione "ANDROMEDA - Regione Veneto - Onlus", MARCON Mammel e UNIZZI Roberto in qualità di soci e UNIZZI di amministratore della Costruzioni Giorg S.r.l., in concorso tra loro, con artifici e raggiri consistiti dapprima nella predisposizione da parte delle Costruzioni Giorg S.r.l. di un preventivo fattizio di spesa di € 2.000 (documento indirizzato all'associazione "ANDROMEDA - Regione Veneto - Onlus") e poi della fattura n. 184 del 04/08/2011, di pari importo, (indirizzata al Comune di Padova, come da indicazioni di ASCIERTO Filippo e LEVIS Luana), relativa alla "spesa per il noleggio transenne e l'allestimento per la manifestazione - 150 anni di bontà italiana - avvenuta dal 24 al 26 giugno 2011" a fronte di costi di circa 250 - 300 euro, inducendo in errore i competenti funzionari del Comune di Padova, dal quale ottenevano un contributo di euro 2.000, si procuravano un ingiusto profitto con pari danno per l'Enie.
In Padova nel mese di agosto 2011

9) per il reato p e p dagli artt. 110 e 316 bis C.P. perché, ASCIERTO Filippo, in qualità di Presidente Nazionale dell'Associazione "ANDROMEDA - Onlus" (associazione finanziata da contributi dello Stato, di altri enti e istituzioni pubbliche e di privati allo scopo esclusivo di sostenere specifiche e documentate attività o progetti di interesse pubblico) e promotore della manifestazione pubblica sotto indicata, LEVIS LUANA in qualità di presidente dell'Associazione "ANDROMEDA - Regione Veneto - Onlus", in concorso tra loro e con MARCON Mammel e UNIZZI Roberto in qualità di soci e UNIZZI di amministratore della Costruzioni Giorg S.r.l., distraevano dalle casse dell'Associazione la somma di € 15.000 in quanto, avvalendosi di un preventivo fattizio di spesa di € 15.000 e della conseguente fattura n. 111 del 26/06/2011 di pari importo ennesi da Costruzioni Giorg S.r.l. di MARCON e UNIZZI nei confronti dell'associazione "ANDROMEDA - Regione Veneto - Onlus", per "la spesa per il noleggio transenne e l'allestimento per la manifestazione - 150 anni di bontà italiana - avvenuta dal 24 al 26 giugno 2011", che aveva avuto in realtà un costo di circa 250-300 euro - spesa peraltro già coperta dal contributo del Comune di Padova di cui al capo 8) - ASCIERTO e LEVIS destinavano la somma al pagamento di lavori edilizi/idraulici svolti da MARCON e UNIZZI nella casa di loro proprietà, in costruzione in Montegrotto Terme (PD), via Montevendevolo - sottraendola alle previste finalità di pubblico interesse. In Padova nel mese di agosto 2011

ASCIERTO Filippo

10) per il reato p e p dagli artt. 61 n. 9 e 346 C.P. perché, ASCIERTO Filippo, abusando della sua qualità di Deputato al Parlamento, millantava con gli imprenditori MARCON Mammel, UNIZZI Roberto e CAPORELLO Andrea credito presso pubblici uffici vantando conoscenze e rapporti confidenziali con i direttori generali dell'Ospedale di Monselice (PD), di Padova, di Piove di Sacco (PD), con il presidente dell'ATER di Padova e con i responsabili degli Uffici amministrativi dell'Esercito Italiano, di Padova e Roma, al fine di ricevere in cambio da essi prestazioni d'opera (lavori edilizi/idraulici) gratuite e/o a prezzi di favore nell'ambito delle opere per la demolizione e la ricostruzione dell'edificio per civile abitazione sito in Montegrotto Terme (PD), via Montevendevolo, oggetto del permesso di costruire n. 271/04 del 01.09.2005.
In Padova da febbraio 2011 a maggio 2012”

rilevato infatti che le comunicazioni telefoniche in questione sono tutte state occasionalmente captate sull'utenze in uso a terzi, principalmente agli odierni co-imputati Marcon Aldo Luciano e Marcon Manuel, in un arco di tempo alquanto lungo che va dal gennaio 2011 al 2012 avanzato;

considerato che le telefonate (31) sono numericamente minimali in rapporto alle migliaia di telefonate intercorse durante il periodo in cui le intercettazioni autorizzate su varie utenze (si ribadisce, tutte intestate o un uso a soggetti diversi da ASCIERTO FILIPPO piuttosto che da soggetti con cui fosse noto egli convivesse o avesse stabili

relazioni affettivi) e si collocano in modo del tutto sporadico, “a spot”, su un lungo periodo temporale di quasi due anni;

rilevato che il Deputato (all’epoca dei fatti ascritti e delle intercettazioni indirette Deputato della Repubblica) è stato iscritto nel registro degli indagati per i reati oggi in contestazione il 17 maggio 2012, ben dopo l’ultima comunicazione intercettata;

considerato infatti che:

- la prima iscrizione a registro notizie di reato è avvenuta il 14.1.11 a seguito della stesura della prima informativa di p.g. di pari data, in ragione della emersione di notizia di reato emersa nell’ambito di altro procedimento penale;
- l’informativa 14.1.11 non riguardava in alcun modo ASCIERTO né era ipotizzabile in allora che lo stesso potesse essere destinatario di iscrizione a modello 21 (il 14.1.11 furono iscritti a registro notizie di reato gli odierni imputati MARCON ALDO LUCIANO, MARCON MANUEL e UNIZZI ROBERTO; gli ultimi due hanno formulato istanza ex artt. 444 ss cpp – di applicazione della pena su richiesta delle parti – in sede di udienza preliminare);
- solo dopo la lettura e lo studio dell’informativa di p.g. 21.3.2012, che riassumeva e raccordava tutta l’attività di indagine esperita i PM procedevano in data 17.5.2012 a iscrivere ASCIERTO FILIPPO per la violazione di cui agli artt. 61 n. 9, 81, 110, 346, 640 e 640 bis cp;

considerato che la decisività del contenuto della cennata informativa 21.3.12 ai fini delle determinazioni dei PM quanto all’iscrizione a registro modello 21 è provata dal fatto che la stessa ha determinato l’iscrizione di complessivi 30 indagati (26 nuovi indagati, fra cui Ascierto, in aggiunta ai tre predetti e a CAPORELLO, iscritto l’8.11.11); ulteriori quattro indagati sono stati iscritti successivamente, il 7.3.13, a riprova dell’insussistenza di qualsivoglia unidirezionalità delle indagini nei confronti dell’allora onorevole ASCIERTO e del fatto che la Procura ha provveduto all’iscrizione allorché ha ritenuto di disporre non tanto di mere ipotesi investigative, tutte da riscontrare e vagliare, ma di una completa *notitia criminis*;

la riprova di quanto affermato si evince dal fatto che la stessa memoria difensiva fa espresso riferimento alla ricostruzione contenuta nella predetta informativa del 21.3.12 per ricostruire il quadro degli elementi a carico che aveva a disposizione solo allora il PM per le sue valutazioni;

rilevato che le conversazioni in questione sono del tutto rilevanti alla valutazione complessiva di tutti gli elementi (sia a favore che contro) posti dal P.M. a base della sua richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di ASCIERTO FILIPPO;

ritenuto che tutte le 31 conversazioni che si elencano a seguire appaiono rilevanti in tale contesto ai fini della valutazione dell’ipotesi accusatoria (tant’è che la Difesa dell’imputato Ascierto ne ha eccepito l’inutilizzabilità ma non ha richiesto la c.d. “udienza stralcio”, prevista esclusivamente nel caso in cui, ai sensi dell’art. 6 I co. L. 140/03, il giudice ritenga “irrilevanti” in tutto o in parte le conversazioni captate e

quindi laddove il giudice dovesse ritenere di effettuare lo “stralcio” di alcune conversazioni;

riportate a seguire le conversazioni che il Pm ha chiesto di poter utilizzare (si tratta di quelle riportate nella memoria 11.2.15 della Difesa):

1. 1375 del 12.2.11
2. 1698 del 15.2.11,
3. 5625 del 17.2.11
4. 2018 del 18.2.11
5. 2162 del 21.2.2011
6. 2241 del 22.2.2011
7. 2353 del 23.2.11
8. 8202 del 26.2.11
9. 3681 del 7.3.11
10. 9985 dell'8.3.11
11. 13970 del 29.3.11
12. 6359 del 16.5.2011
13. 7303 del 30.5.11
14. 26179 del 6.6.11
15. 27704 del 14.6.2011 (in uscita dall'utenza di MARCON MANUEL verso LEVIS LUANA: si registra la voce di fondo di ASCIERTO F. in modo casuale)
16. 29949 del 27.6.2011
17. 30780 del 29.6.2011
18. 8948 del 28.6.11
19. 9033 del 30.6.11
20. 36181 del 26.7.11
21. 48492 del 5.10.11
22. 57684 del 22.11.11
23. 59138 del 30.11.11
24. 35504 del 22.12.11
25. 36401 del 27.12.2011
26. 24589 del 31.12.11
27. 67418 del 10.1.2012
28. 39616 del 19.1.12
29. 39757 del 20.1.12
30. 42535 del 7.2.12
31. 49001 del 24.2.12

ritenuto che in tale situazione il contraddittorio è stato assicurato dal fatto che il PM ha formulato la richiesta in udienza 20.3.15 e la Difesa ha potuto godere di circa un mese per osservazioni;

considerato che ASCIERTO FILIPPO non è più membro del Parlamento e quindi la richiesta va inoltrata alla Camera di appartenenza dell'epoca;

P.Q.M.

visto l'art. 6 II co. L. 140/03,



ordina la trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati (camera di appartenenza dell'imputato ASCIERTO FILIPPO, perché voglia autorizzare la utilizzazione delle intercettazioni riferibili al Deputato ASCIERTO FILIPPO ed indicate dal P.M. nella sua richiesta, unitamente a copia della richiesta del P.M. (estratto del verbale udienza preliminare 20.3.15 e 20.4.15), della richiesta di rinvio a giudizio, delle registrazioni dei *files* audio e del tabulati/brogliacci delle conversazioni.

Padova, 24.4.2014;


M.G.U.P.
dott. Margherita Brunello

€ 1,00



170040006000